FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,

nel Procedimento rubricato al numero 67S-2018, a carico di Alessandro MARRACCINI, tessera n. 226394, cellulare 360/341023, email info@alfram.com, circolo di appartenenza Golf Club Montecatini, relativo ai fatti accaduti il 23.12.2018 presso il Circolo Le Pavoniere Golf & Country Club,

premesso che

- con rapporto informativo del 29.11.2018, inoltrato il 21.1.2019, unitamente agli score di Alessandro Marraccini e Roberto Bongiovanni, alla fotografia della premiazione del ridetto Alessandro Marraccini e alle dichiarazioni di quest'ultimo e del suo marcatore Roberto Li Yu, Niccolò Catenni, arbitro zonale di I° livello e direttore marketing del Circolo Le Pavoniere Golf & Country Club segnalava la violazione in cui sarebbe incorso in data 23.12.2018, sul percorso del medesimo Circolo Le Pavoniere Golf & Country Club, il tesserato Alessandro Marraccini, il quale, al termine della competizione "Trofeo New York Caffé", avrebbe consegnato lo score con cinque risultati, quelli conseguiti alle buche 1, 6, 13, 15 e 18, alterati (tre in difetto e due in eccesso) rispetto a quelli realmente conseguiti;

- in buona sostanza, si sarebbe trattato dell'ipotesi dell'alterazione fisica dello score, di cui alla lettera a) dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia;

- con provvedimento del 7.1.2019 era fissata per l'assunzione della decisione, in relazione ai fatti ascritti, l'udienza del 25.2.2019, ore 12; era contestata definitivamente e formalmente la violazione del disposto sia dell'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia, che sanziona l'alterazione fisica dello score (quando comporti alterazione del risultato effettivamente conseguito); era indicato che il regime edittale della potenziale sanzione sarebbe stato quello della squalifica temporanea per un periodo da diciotto mesi sino alla radiazione; l'indagato era reso edotto della facoltà di chiedere l'emissione, a suo carico, del decreto sanzionatorio entro dieci giorni prima della suddetta udienza; era precisato che la sanzione, eventualmente comminata con il decreto sanzionatorio, avrebbe potuto essere pari a dodici mesi di sospensione temporanea; l'incolpato era avvertito che la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore; era, infine, precisato che l'indagato, in difetto di richiesta di emissione del decreto sanzionatorio nei citati termini, avrebbe potuto presentare memorie e/o chiedere di essere ascoltato entro due giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione;

- con comunicazione a mezzo email del 14.2.2019 Alessandro Marraccini ha chiesto, sostanzialente, l'emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso e considerato,

nel sottolineare che non risponde al vero che il tesserato non abbia ricevuto alcun vantag-

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

gio dall'alterazione dello score, nella misura in cui lo stesso è risultato vincitore della gara cui partecipava, e nel rammentare al tesserato medesimo il c.d. *spirit of the game*, che si sostanzia nel fatto che il golf, che è praticato nella maggior parte dei casi senza la supervisione di un arbitro o di un giudice, si fonda sull'integrità morale dell'individuo, che deve avere rispetto per gli altri e per le regole del gioco, emette

DECRETO SANZIONATORIO,

infliggendo ad Alessandro Marraccini, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, lettera a) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva dell'ambito della Federazione Italiana Golf, per il periodo di dieci mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Pisa, 15 febbraio 2019.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli